



# COMUNE DI SORA

## PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 -  
831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

### RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

(Art. 34, comma 13, D.L. 179 del 18/10/2012 – convertito in legge n. 221 del 17.12.2012)

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 13 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl.Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, si rappresenta quanto segue:

#### PREMESSO

CHE il Comune di Sora detiene la partecipazione totalitaria delle quote del capitale sociale della Società “Ambiente S.P.A.”.

**RILEVATO che l’indicata società è stata costituita per perseguire la finalità della gestione dei servizi pubblici locali e delle attività riguardanti in particolare la gestione dei servizi di igiene urbana, ambientale, territoriale, la gestione integrata dei rifiuti e gli ulteriori servizi ed attività previste dallo Statuto della stessa Società.**

CHE la Società “Ambiente S.P.A.” svolge esclusivamente la propria attività nei confronti dell’Ente Comune di Sora che esercita sulla stessa società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

#### IL CONTESTO NORMATIVO

Gli obiettivi principali perseguiti dal D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente) sono stati il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente e la tutela della salute delle persone. A tal fine il Codice dell’Ambiente ha inteso regolare non solo la fase di smaltimento, che nella normativa precedente al Decreto Ronchi (n. 22/97) aveva un ruolo centrale, ma l’intero processo di gestione dei rifiuti. Sul piano gestionale, invece, dopo aver definito le competenze di Stato, regioni e province, ha posto nuove regole per la realizzazione e gestione degli impianti, introducendo il concetto di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) con l’affidamento del servizio mediante le modalità (oggi) disciplinate da diritto comunitario. La normativa ha infine previsto l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR), allo scopo di garantire l’attuazione delle norme, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e di tutela della salute pubblica e ambientale.

Visto pertanto il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo unico ambientale) ed in particolare:

- l'art. 199 secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- l'art. 200 che assegna alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti;
- l'art. 201 che prevede la costituzione da parte delle Regioni di apposite Autorità d'Ambito preposte all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo dei servizi di specie;
- l'art. 202 che stabilisce l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito mediante gara;

Visto il c. 186-bis della L. 191/2009 che ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito e stabilito che le regioni attribuiscono con legge propria le funzioni già esercitate dalle Autorità medesime nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, entro il termine, attualmente prorogato al 31.12.2012;

Visto l'art. 3-bis del DL 138/2011 che, con riferimento all'organizzazione per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ne prefigura l'individuazione da parte delle Regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi;

Rilevato che l'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti - nelle forme previste di cui all'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 - fino a che non inizi l'attività del soggetto aggiudicatario della futura gara con cui la costituenda Autorità d'ambito affiderà il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'art. 19, comma 1, lett. f) del DL 95/2012 (c.d. Spending Review) coordinato con la legge di conversione 7.8.2012 n. 135, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei comuni l'"organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";

**Visto l'art. 4, Riduzione di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, comma 1, del DL 95/2012 (c.d. Spending Review) coordinato con la legge di conversione 7.8.2012 n. 135, che prevede lo scoglimento, ovvero l'alienazione delle società partecipate sotto l'eccezione, tra l'altro, di quelle che svolgono servizi di interesse generale;**

Visto l'art. 34 (commi da 13 a 18) del D.L., 18.10.2012 n. 179 come convertito in L.17.12.2012 n. 221;

Atteso che le innovazioni normative in materia di organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali (economici) recentemente introdotte dall'art. 23-bis del DL 112/2008 sono state abrogate dall'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 ed altresì le successive disposizioni di cui all'art.4 del DL 138/2011 sono state dichiarate illegittime dalla Sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale;

**Attualmente, in merito all'affidamento del servizio in oggetto, in attesa del completamento del disegno previsto dall'art. 202 del D. Lgs 152/2006, risultano sostanzialmente operativi i principi europei in materia di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e le residue disposizioni ancora vigenti dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 almeno per quelli di interesse generale e fatti salvi gli ulteriori di cui all'art. 4 del DL 95/2012 sopra richiamato**

## LE RAGIONI SPECIFICHE DELL'AFFIDAMENTO

Verificato, come sopra riportato, l'ammissibilità, ai sensi di legge, dell'affidamento diretto della gestione del servizio di igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani del Comune di Sora, in ordine alla ritenuta opportunità e necessità di evidenziare le ragioni di ordine tecnico amministrativo di affidare la gestione del servizio in considerazione alla propria partecipata.

Il Comune di Sora, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene pertanto che l'affidamento in house rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa.

## LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Il servizio di igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani costituisce un'attività di **pubblico interesse** e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). È poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di cooperazione risulta determinante per il raggiungimento di prefissati standards di qualità e di costi. Il ciclo integrato dei rifiuti ha inizio con la raccolta: "a cassonetti" e/o stradale di prossimità, mediante contenitori per il deposito dei rifiuti da parte degli utenti, poi svuotati periodicamente dal gestore, e "porta a porta", attraverso il ritiro dei rifiuti di casa in casa con una frequenza prestabilita. La modalità scelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di costi: il sistema di raccolta a sacchetti è più comodo per l'utente che non deve recarsi presso i punti di raccolta (cassonetti), ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; al tempo stesso è più costoso, perché prevede una raccolta più capillare e quindi un maggiore impiego di personale e mezzi. Va da sé che la raccolta "a cassonetti" e/o stradale di prossimità non è praticabile laddove la tipologia delle strade (ad esempio, i vicoli dei centri storici) impedisce il transito dei mezzi per il prelievo e lo svuotamento dei cassonetti. La successiva fase di smaltimento dei rifiuti è piuttosto eterogenea. Gli indirizzi dell'Unione Europea, recepiti in Italia dal Decreto Ronchi, affrontano la questione individuando azioni volte alla gestione integrata del problema. Il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti; una seconda area di intervento è invece relativa al riutilizzo dei rifiuti nelle varie forme possibili, dal recupero di materia (riciclo), alla produzione energetica (termovalorizzazione o compostaggio). La normativa stabilisce che, ai fini di una corretta gestione, tutti i soggetti debbano collaborare per favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica. Quest'ultima, come noto, non risolve il problema dello smaltimento, ma lo rimanda al futuro, poiché i residui dei rifiuti restano attivi per molti anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas e liquami. Attualmente si tratta della modalità di smaltimento prevalente in Italia (pari nel 2004 al 57% dei rifiuti totali, con punte prossime al 90% in certe zone del Paese). Per contenere queste emissioni nocive e limitare gli inconvenienti, le discariche moderne devono essere costruite secondo determinati standards igienici e riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per la generazione di energia. I termovalorizzatori, detti anche inceneritori con recupero energetico, sono impianti che utilizzano rifiuti come combustibile (CDR, ovvero combustibile derivato dai rifiuti) per produrre calore o energia. Si tratta quindi di vere e proprie centrali elettriche. In Italia, la produzione di energia elettrica tramite incenerimento dei rifiuti è stata assimilata a "fonte rinnovabile", alla stregua di quella idroelettrica, solare, eolica e geotermica, e quindi ha goduto di incentivi (tariffe c.d. CIP6) fino all'entrata in vigore della "Legge Finanziaria 2007". In Italia tale modalità di trattamento resta marginale, attorno al 9% dei rifiuti complessivi. Il "compostaggio" tratta la frazione organica risultante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, producendo il c.d. composto da utilizzare come fertilizzante. Si tratta di un processo di digestione aerobica delle frazioni organiche biodegradabili dei rifiuti

attraverso il quale viene accelerato il processo che si realizza spontaneamente in natura. In realtà tecnologicamente avanzate è anche utilizzato per produrre energia elettrica.

## **LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 20.7.2012. In particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo. Come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.24 del 26.1.2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma –escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs.n.267/2000) – ne deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione. Lo stesso Governo, nell'approvare il programma di governo in data 24.8.2012, riguardo ai servizi pubblici locali, precisa l'intenzione di ridefinire nel breve un "quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario", ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario descritto nel seguito. Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dai D.L. n. 174 e 179/2012. In particolare, tale ultima disposizione (che richiede fra l'altro la relazione contenuta nel presente documento), pur prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria. In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l'individuazione del concessionario; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house". In particolare, lo schema dell'"in house providing" postula in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei c.d. "requisiti Teckal", dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno, **ossia: capitale interamente pubblico; svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico totalitario.** Esso determina quindi in capo all'amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa.

## LA SUSSISTENZA, NEL CASO SPECIFICO, DEI REQUISITI POSTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO

In primo luogo, va osservato che il capitale della “Ambiente Spa” è totalmente pubblico. L’Ambiente spa, inoltre, svolge la propria attività esclusivamente per il Comune di Sora. Per quanto attiene all’esercizio del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esso si attua/attuierà nei confronti dell’Ambiente spa, da parte del Comune di Sora, così come da normativa vigente in materia. L’Ambiente SPA è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing; nell’adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dell’Ente Comune di Sora. **In definitiva, il Comune di Sora ha quindi il potere di conformare l’azione di “Ambiente SPA” in modo tempestivo e diretto, senza che l’intermediazione delle società holding abbia alcuna influenza a tale riguardo.**

## CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

Dato che la norma citata in premessa fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi. Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 30 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea -dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007). In secundis, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie

spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni, ex multis, per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testè citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

## **GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI SORA**

Gli obblighi di servizio pubblico sono:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio);
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici, per citare solo alcuni esempi.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

In particolare, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'articolo 182 bis del Decreto Ambientale, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

## **GLI OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PREVISTI NEL COMUNE DI SORA**

Il Comune di Sora, dopo aver valutato ed apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ha ritenuto di imporre, sul proprio territorio, i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio.

Il gestore dovrà obbligarsi ad effettuare, senza interruzioni sulla base del calendario previsto e su tutto il territorio comunale:

- il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni:
  - a) frazione organica umida e verde
  - b) carta e cartone
  - c) imballaggi in cartone
  - d) imballaggi in plastica e metallo
  - e) imballaggi in vetro
  - f) compostaggio domestico e collettivo
- svolgere tutte le ulteriori attività (servizio spazzatura strade) previste dal nuovo Contratto di Servizio 8convenzione) che verrà stipulato, da intendersi a tutti gli effetti quali obblighi di pubblico servizio ai sensi della presente Relazione.

## **IPOTESI TECNICA DEL SERVIZIO E ULTERIORI OBBLIGHI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO**

La Società Ambiente spa, per conto del Comune di Sora, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati dimostrando incontestabilmente l'efficienza e l'efficacia del proprio operato che sempre ha garantito il più assoluto rispetto delle norme efferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica oltre che il decoro della città.

La Società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi ed organizzativi per continuare la gestione del servizio, **ovvero il progetto ne dispone l'integrazione**, così come sarà disciplinato dal nuovo Contratto di Servizio. Tali mezzi sono immediatamente disponibili senza quell'aggravio di costi, **eccetto i nuovi**, che si avrebbe nel caso di affidamento a terzi dello stesso e derivati dalla necessità di questi ultimi di dotarsi delle strutture e dei mezzi operativi necessari.

La Società ha, nell'ultimo triennio, mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile, senza bisogno di alcun intervento da parte dell'Ente.

In sede di riaffidamento tramite un'ottimizzazione del servizio, in particolare quello inerente l'implementazione della raccolta e trattamento dei rifiuti, dal regime indifferenziato al regime differenziato, è prevista la riduzione dei costi, come da Q.T.E. di progetto, nonché il miglioramento del servizio e la progressiva crescita dello stesso per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle leggi in vigore.

L'affidamento del servizio alla società permetterà alla stessa di preservare la propria struttura organizzativa e aziendale con il fine di consentire la gestione nell'interesse economico e

patrimoniale dell'ente di ulteriori servizi pubblici a costi concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie sistemiche nei riguardi dell'attività di cui trattasi.

L'affidamento del servizio, utilizzando anche l'esperienza già acquisita dalla società nel campo, prevede anche una miglioria allo stesso in termini di organizzazione e di trattamento dei rifiuti presso l'isola ecologica. A riguardo, sarà particolarmente curata la raccolta puntuale con il sistema porta a porta con una organizzazione capillare che prevede il ritiro dei rifiuti a mano ed il trasporto con i mezzi opportuni in considerazione del contesto territoriale. Infine il servizio di igiene ambientale ricomprende anche il diserbo e la pulizia delle strade periferiche

## CONCLUSIONI

Per i motivi sopra illustrati, la proposta tecnico-economica in atti progettuali ed in particolare al progetto operativo, aggiornato con delibera di C.C. n. 52/2013 il cui Q.T.E. ha le seguenti risultanze:

<b>Costi diretti per raccolta porta a porta</b>			
<b>Costi</b>			<b>Primo anno</b>
1)	Raccolta differenziata	€ 1.466.804,38	
	spazzatura	€ 308.868,88	
<b>sommano</b>			<b>€ 1.775.673,26</b>
2)	Trattamento – smaltimento	€ 1.104.000,00	
	Aumento costo smaltimento – selezione	€ 150.000,00	
	I.V.A. 10%	€ 125.400,00	
<b>sommano</b>			<b>€ 1.379.400,00</b>
3)	Servizio di pulizia e diserbo a margine delle strade periferiche	€ 150.000,00	
		<b>sommano</b>	
4)	Carburanti	€ 228.800,00	
	Manutenzioni	€ 103.500,00	
	Assicurazioni	€ 23.738,95	
<b>sommano</b>			<b>€ 356.038,95</b>
5)	Start up	€ 50.000,00	
	Materiale divulgativo	€ 3.750,00	
<b>sommano</b>			<b>€ 53.750,00</b>
6)	Leasing ammortamenti	€ 13.130,16	
	Leasing ammortamenti	€ 38.571,43	
	Leasing ammortamenti	€ 18.571,43	
<b>sommano</b>			<b>€ 70.273,02</b>
7)	Fitti	€ 11.424,00	
	Cancelleria e varie di consumo	€ 15.000,00	
	Implementazione ecocentro	€ 55.000,00	
<b>sommano</b>			<b>€ 81.424,00</b>
8)	Piattaforme	€ 59.478,00	
	Aumento costi disinfestazione cassonetti/kit riutilizzabili/varie	€ 5.000,00	
	Kit per R.D.	€ 41.350,00	
	Punti di raccolta residuali/altro	€ 11.571,43	
	Consulente tecnico e RSSPP	€ 13.920,00	
	CDA – Collegio sindacale – Revisore	€ 86.542,00	
	Medico	€ 11.200,18	
	Software	€ 5.142,86	
	Interessi	€ 5.760,36	
<b>sommano</b>			<b>€ 239.964,83</b>
9)	I.V.A. 21%	€ 35.743,50	



Costi diretti per raccolta porta a porta		
Costi		Primo anno
	sommano	€ 35.743,50
10)	Corrispettivi materiali differenziati conferiti	€ 300.000,00
	a detrarre	€ 300.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 3.842.267,56</b>

ed il cui servizio sarà affidato alla Ambiente s.p.a. a mezzo di specifico contratto con l'Ente Comune di Sora, è garantito **l'espletamento del servizio a condizioni tecnico- economiche vantaggiose per l'Ente.**

Si rammenta che l'affidamento è possibile a termine **dell'art. 4, Riduzione di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, comma 1, del DL 95/2012 (c.d. Spending Review) coordinato con la legge di conversione 7.8.2012 n. 135, che prevede lo scioglimento, ovvero l'alienazione delle società partecipate sotto l'eccezione, tra l'altro, di quelle che svolgono servizi di interesse generale con l'applicazione delle disposizioni comunitarie per le società in house ovvero: capitale interamente pubblico; svolgimento delle attività prevalentemente per l'Ente affidante Comune di Sora e che lo stesso eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.**

Vantaggi derivanti dall'affidamento

In particolare, si ravvisano, tra l'altro, i seguenti vantaggi:

**a) i costi del servizio così implementato, risultano concorrenziali** con il mercato esterno.

Infatti Sora ha una popolazione di circa 27.000 abitanti. Il costo medio €/p per il servizio di igiene urbana ricomprendente il servizio spazzatura, la R.D. su tutto il territorio comunale, la pulizia ed il diserbo a margine delle strade urbane periferiche ha una incidenza di **140,00 €/p**, valore questo in linea con la media regionale e nazionale che prevedono per servizi analoghi importi rispettivamente di **€/p 186,00 – 135,00** e per comuni con popolazione ricompresa tra 30.000 – 50.000 abitanti. Sora è leggermente al di sotto di questa fascia e quindi i costi da sostenere sono leggermente più alti. Inoltre sul costo €/p indicato influiscono le peculiarità di seguito riportate:

- R.D. attuata su tutto il comprensorio comunale e con il sistema porta a porta,
- estensione del territorio comunale vasta,
- topografia, con dislivelli anche di 200 m.,
- frazioni distanti dal centro 5 -6 Km,
- frammentarietà notevole della dislocazione delle U.I. nelle aree periferiche,
- particolarità del centro storico con strade piccole e strette, talvolta con le U.I. raggiungibili solo a piedi.

**b) la qualità del servizio sicuramente elevata rispetto all'attuale regime di raccolta e trattamento dei rifiuti.**

A riguardo è prevista l'attuazione della R.D. sull'intero comprensorio e con il sistema porta a porta.

**c) vantaggi ambientali e recupero del decoro urbano** per l'eliminazione della raccolta di prossimità effettuata con cassonetti, i cui siti sono risultati costantemente interessati da situazioni di degrado, talvolta al limite delle normali condizioni igieniche;

**d) possibile abbattimento dei costi pro-capite per lo smaltimento dei rifiuti tendenzialmente in aumento;**

**e) recupero di materiali riciclabili** da inserire nel sistema delle filiere produttive che in alternativa dovrebbero garantire lo stesso materiale con approvvigionamenti di materia prima, con conseguenti vantaggi ambientali in generale.

  
**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
 Ing. Luigi URBANI